

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEI LOCALI
DELL'UNIVERSITA' DI FOGGIA IN FAVORE DI D.A.R.E.
PUGLIA.**

Scrittura privata

Tra

L'Università di Foggia (d'ora in poi denominata anche Comodante) C.F. 94045260711, nella persona del Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a Foggia (FG) il 12/10/1959, domiciliato per la carica presso il Palazzo Ateneo in via Antonio Gramsci 89/91 a Foggia;

e

il Distretto Agroalimentare regionale società consortile a responsabilità limitata, D.A.R.E. s.c.r.l., C.F./P.IVA 03341460719, (d'ora in poi denominata anche semplicemente Comodatario) nella persona del Presidente *pro tempore* Prof.ssa Milena Grazia Rita Sinigaglia, nata a San Giovanni Rotondo (FG), il 16.05.1962, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto come da Statuto dell'Ente;

- VISTO lo Statuto del Distretto agroalimentare regionale – Società consortile a Responsabilità limitata (DA.Re. Soc. cons. a r.l.) così come modificato a Foggia il 6 maggio 2021, repertorio numero 10769, raccolta n. 7701, registrato a Foggia il 7 maggio 2021 al n. 9060/1T,
- VISTO lo Statuto dell'Università di Foggia;
- VISTA la delibera di autorizzazione alla stipula del presente contratto resa dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia nella seduta del 25.09.2024 (delibera CdA n. 497/2024, prot. n. 73991 – II/7 del 20/12/2024)

PREMESSO CHE

- l'Università di Foggia svolge attività nel campo dello sviluppo e del trasferimento dell'innovazione nel sistema agroindustriale e nei settori ad esso connessi e manifesta interesse a consolidare il proprio patrimonio relazionale con soggetti qualificati che possano potenziare tali attività;
- D.A.Re. s.c.r.l. svolge attività dirette a sostenere la propensione all'innovazione nel sistema produttivo agroalimentare pugliese e nei settori ad esso connessi offrendo servizi ad alto valore aggiunto e ad elevato contenuto di conoscenza;
- l'Università di Foggia è proprietaria di un immobile sito nel Comune di Foggia, via Gramsci, 89/91, accatastato al Foglio di Mappa 95,

particella 1436 e subalterni 18, 21, 28, 35, 38, 44, 50 zona censuaria 1, categoria A/10, classe 3;

- il D.A.Re. persegue finalità sociali coerenti con la missione istituzionale dell'Università per quanto concerne sia l'azione generale del Distretto e il ruolo da questi rivestito nell'economia del territorio regionale, sia le specificità progettuali delle ricerche finora attuate che hanno consentito di raggiungere rilevanti risultati scientifici.

TUTTO CIO' PREMESSO, CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1 - PREMESSE

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art.2 – IMPEGNI DLLE PARTI

L'Università di Foggia si impegna a concedere in comodato d'uso n. 2 uffici siti al piano terreno dell'immobile di sua proprietà sito nel Comune di Foggia, in via Gramsci, 89/91, come meglio identificato in premessa per mq pari a 59, come da planimetria allegata (allegato A), che è parte integrante del presente contratto, che consentano lo svolgimento regolare delle attività di competenza del D.A.Re. s.c.r.l..

Art. 3 – DURATA E IMMISSIONE NEL POSSESSO

Il presente contratto ha durata di 4 anni, rinnovabile. Le Parti potranno non rinnovare il contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 3 mesi prima della scadenza. La Parti potranno recedere dal presente contratto anche anticipatamente mediante comunicazione con PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il Comodatario è tenuto a custodire e a conservare l'immobile oggetto del comodato con la diligenza del buon padre di famiglia e può servirsene per l'uso e le finalità determinate dal presente contratto. Il Comodatario, senza il consenso del comodante, non può cedere, neppure temporaneamente, l'uso di tale immobile a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL COMODANTE

I locali dell'immobile oggetto del comodato devono essere opportunamente attrezzati dal Comodante in modo da renderli idonei all'uso convenuto. Il Comodante deve consentire al Comodatario l'uso dei locali oggetto del presente contratto per i fini convenuti.

Art. 6 – SPESE DI GESTIONE

Il Comodatario, ai sensi dell'art. 1808 C.C., non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi dell'immobile. Egli però ha diritto ad essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la

conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti. Il Comodatario può realizzare eventuali interventi, non finalizzati alla conservazione dell'immobile, solo nel caso fossero ritenuti strettamente necessari all'esecuzione delle attività e dietro esplicito assenso e conseguente autorizzazione da parte del Comodante. Ove non convenuto diversamente, tramite accordo specifico, il costo di tali interventi è a carico del Comodatario.

Sono a carico del Comodatario, inoltre, le spese ordinarie di manutenzione e di gestione della porzione di immobile concesso in comodato (climatizzazione e utenze elettrica e idrica): queste sono rimborsate in misura proporzionale alla percentuale di superficie occupata rispetto a quella totale dell'immobile. L'importo effettivo delle spese da rimborsare sarà definito annualmente tra le parti in base ai costi effettivi sostenuti dall'Università di Foggia, come da risultanze dei relativi documenti contabili.

Art. 7 – RESPONSABILITA'.

Il Comodatario si obbliga a tenere il Comodante sollevato da qualunque responsabilità derivante da eventuali danni alla proprietà, alle persone e alle cose, che potessero derivare a seguito dell'esercizio degli impianti del Comodatario, rinunciando il Comodatario medesimo a qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo a tale riguardo. Nessuna responsabilità,

inoltre, viene assunta per parte del Comodatario in merito a qualsivoglia molestia, reclamo od azione da parte di terzi in dipendenza del comodato di cui trattasi.

Art. 8 – NORME TRANSITORIE

Per quanto non specificato nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile in materia di comodato.

Art. 9 – TUTELA DEI DATI

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo e scientifico di cui le Parti dovessero entrare in possesso nello svolgimento di quanto previsto dal presente Contratto, dovranno essere considerati strettamente riservati e, pertanto, le Parti non ne potranno far uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Contratto.

Art. 10 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, è competente, in via esclusiva, il Foro di Foggia.

Art. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE

La registrazione del presente contratto avviene secondo le norme vigenti. Le spese di registrazione del presente contratto gravano su entrambe le parti nella misura del 50%.

Di tutto quanto esposto sopra, le parti ne dichiarano il contenuto

conforme alle loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle Parti a Foggia.

Foggia, li 24 febbraio 2025

Il Comodante

Il Comodatario

D.A.Re.

Università di Foggia

Il legale Rappresentante

Il Rettore pro tempore